SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 aprile 2005, n. 47.

Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis)* determina l'appartenenza delle liste ai gruppi politici organizzati secondo quanto dispone l'articolo 84, comma 1, nono periodo;».

2. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, l'Ufficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non è stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature; l'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione ponendo tali circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei resti di cui all'ultimo periodo dell'articolo 83, comma 1, numero 4) ed assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda con le medesime modalità di cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti».

3. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: «e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo».

4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2625):

Presentato dall'on. Sanza ed altri il 10 aprile 2002.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 maggio 2002.

Esaminato dalla I commissione il 2, 3, 15, 16, 17, 22 e 23 ottobre 2002.

Relazione scritta presentata il 24 ottobre 2002 (atto n. 2625-2655-2713-A relatore on. D'ALIA).

Esaminato in aula il 28 ottobre 2002, e approvato in un Testo unificato con i nn: 2655 (FONTANA); 2713 (FONTANA) il 29 gennaio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1972):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 febbraio 2003.

Esaminato dalla 1ª commissione l'11, 12 e 26 febbraio 2003; 4 e 5 marzo 2003.

Esaminato in aula l'8 e 13 maggio 2003; 2, 8 e 16 febbraio 2005 e approvato il 23 marzo 2005.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 83, 84 e 86 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificati dalla presente legge:

«Art. 83 — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi politici organizzati secondo quanto dispone l'art. 84, comma 1, nono periodo;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.».

«Art. 84 — 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'art. 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'art. 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'art. 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo. *Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, l'Ufficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non è stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature; l'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione ponendo tali circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei resti di cui all'ultimo periodo dell'art. 83, comma 1, numero 4), ed assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda con le medesime modalità di cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti.*

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.».

«Art. 86 — 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

1-*bis*. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'art. 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'art. 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'art. 84, comma 1, terzo, quarto, *quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo.».*

05G0071

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 46 emessa in data 13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005, comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera *c)*, limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera *c)*, limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI: *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU: *Ministro dell'interno*

CASTELLI: *Ministro della giustizia*

05A03435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - norme sui limiti all'accesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data 13 gennaio 2005, depositata in cancelle-

ria il 28 gennaio 2005, comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera *b)*, limitatamente alle parole: «di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera *b)*, limitatamente alle parole: «di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI: *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU: *Ministro dell'interno*

CASTELLI: *Ministro della giustizia*

05A03436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 48 emessa in data 13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005, comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare

per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera *b)*, limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera *b)*, limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI: *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU: *Ministro dell'interno*

CASTELLI: *Ministro della giustizia*

05A03437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - divieto di fecondazione eterologa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 49 emessa in data 13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005, comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichia-

rata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 4, comma 3; 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3»; 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3»; 12, comma 1; 12, comma 8, limitatamente alla parola: «1,», della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme per la procreazione medicalmente assistita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 4, comma 3; 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3»; 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3»; 12, comma 1; 12, comma 8, limitatamente alla parola: «1,», della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme per la procreazione medicalmente assistita.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI: *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU: *Ministro dell'interno*

CASTELLI: *Ministro della giustizia*

05A03438

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2005.

Differimento del termine per l'aumento delle misure minime di capitale interamente versato, richieste per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 17729/DPF/UFF del 13 luglio 2004.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

Visto il comma 2 del suddetto art. 53, che stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani e dell'UPI - Unione delle province d'Italia;

Visto l'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, che determina l'ammontare delle misure minime di capitale interamente versato necessarie per l'iscrizione nell'albo;

Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 289 del 2000, per effetto del quale l'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo può essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della sunnominata commissione;

Visto che nella seduta del 26 maggio 2004 la commissione medesima, dopo aver esaminato la questione nella seduta del 31 marzo 2004, la prima del nuovo triennio, ha proposto di fissare le misure minime del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro e duemilionicinquecentottantatremila euro, per ciascuna delle due categorie previste, individuate dalle lettere *a)* e *b)* del citato art. 6, comma 1, stabilendo nel 31 marzo 2005 il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dovranno adeguare il capitale sociale nelle misure sopra determinate;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 17729/2004/DPF/UFF del 13 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante: «Aumento delle misure minime di capitale interamente versato, richieste per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», che ha accolto la proposta della commissione nei termini sopra indicati;

Visto che nella seduta del 27 gennaio 2005 la commissione, su richiesta dei rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, accolta dal parere favorevole dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, ha proposto a maggioranza il differimento del termine per l'adeguamento

del capitale al mese di aprile 2006 in considerazione degli adempimenti di carattere finanziario in corso di esercizio che le società iscritte dovrebbero porre in essere per rispettare tale termine;

Considerato che si ravvisa l'opportunità di disporre di un congruo rinvio del termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo in parola dovranno adeguare il capitale sociale agli importi indicati, in conformità alla proposta della commissione di cui al citato art. 53;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

Il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni dovranno adeguare il capitale sociale, stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 17729/2004/DPF/UFF del 13 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 2004, rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro ed in duemilionicinquecentottantatremila euro per ciascuna delle due categorie previste dall'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, è differito al 31 marzo 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 marzo 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A03334

DECRETO 7 aprile 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 363 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440, del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969, del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 61.205 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 aprile 2005 l'emissione, senza indicazione del prezzo base, dei BOT a 363 giorni con scadenza 13 aprile 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385, del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 aprile 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A03433

DECRETO 7 aprile 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969, del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686, del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 61.205 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 aprile 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 91 giorni con scadenza 15 luglio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385, del 1993

senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 aprile 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A03434

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2005.

Revisione dei presidi medico chirurgici contenenti Nonilfenolo etossilato (NPE).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e successive integrazioni e modifiche, concernente l'attuazione della direttiva CEE 76/769, e successive integrazioni e modifiche, relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della salute del 10 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE relativa a Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento;

Visto il decreto del Ministero della salute del 21 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2005, n. 15, recante integrazione al decreto ministeriale 10 maggio 2004;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2000, n. 174, art. 17, che stabilisce l'applicabilità, per un periodo transitorio di dieci anni, della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, alla materia dell'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2004, nella parte in cui vieta, a decorrere dal 17 gennaio 2005, l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alle prescrizioni inerenti alle concentrazioni consentite di Nonilfenolo e Nonilfenolo etossilato;

Visto, in particolare, l'art. 1-*bis* del decreto ministeriale 10 maggio 2004, come modificato dal decreto ministeriale 21 ottobre 2004, che integra la disposizione sopra citata stabilendo che le autorizzazioni nazionali relative agli antiparassitari e ai biocidi contenenti Nonilfenolo etossilato (NPE) come coformulante, rilasciate prima della data del 19 giugno 2003, rimangono valide fino alla loro scadenza;

Considerato che, nell'attuale periodo transitorio, i biocidi sono immessi sul mercato quali presidi medico chirurgici, le cui autorizzazioni non sono soggette a scadenza;

Ritenuto necessario attuare la disposizione di cui all'art. 1-*bis* del decreto ministeriale 10 maggio 2004, come modificato dal decreto ministeriale 21 ottobre 2004, anche riguardo ai prodotti autorizzati ed immessi sul mercato quali presidi medico chirurgici;

Decreta:

Art. 1.

1. Le società titolari di registrazioni di presidi medico chirurgici contenenti Nonilfenolo etossilato (NPE), non conformi alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute del 10 maggio 2004 ed autorizzati anteriormente al 19 giugno 2003, devono presentare al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, apposita istanza di modifica di composizione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. I presidi medico chirurgici, per i quali è presentata l'istanza di cui al comma 1, immessi sul mercato alla data del 17 gennaio 2005 possono essere venduti al consumatore finale fino alla scadenza dei relativi lotti.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici per le quali non risulta presentata istanza di modifica, nel termine stabilito dal presente decreto saranno oggetto di apposito provvedimento di revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

05A03335

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2004.

Modifica del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, concernente l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica - CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto 2 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000, concernente la modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

Visto il decreto 20 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2002, che, a modifica del sopra citato provvedimento ministeriale, ha stabilito nuovi criteri per i casi di cessazione di attività delle aziende in crisi;

Visto il decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2003, riguardante l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendale, di cui ai sopra citati decreti 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002;

Considerato che «l'evento improvviso ed imprevisto» — divenuto nel predetto decreto ministeriale del 18 dicembre 2002 una fattispecie della crisi aziendale, prevista alla lettera *e)* — per le caratteristiche di imprevedibilità, rapidità ed immediatezza di impatto sulla gestione economico-produttiva della società, risulta svincolato ed autonomo rispetto alla situazione aziendale precedente;

Considerato, altresì, che le imprese non aventi lo stesso assetto proprietario, che subentrino, a seguito di trasformazioni societarie, in gestioni aziendali già caratterizzate da difficoltà di ordine economico - finanziario, nonché occupazionale, si trovano nella necessità di avviare o continuare programmi di risanamento e di intervento sui lavoratori secondo i punti *c)* e *d)* dell'art. 1 del citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002;

Ritenuto, alla luce delle mutate esigenze sociali ed occupazionali, ed in un'ottica di maggiore flesibilità, di attribuire una più estesa tutela alla fattispecie di crisi aziendale;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002 in modo tale da escludere la fattispecie di crisi aziendale, conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, dai casi di esclusione previsti dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale;

Ritenuto, di dover, altresì, modificare il sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002 in modo tale da attribuire maggiore tutela a talune imprese che siano oggetto di trasformazioni societarie;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31826 del 18 dicembre 2002 concernente i criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività, il comma 2 è così modificato: «Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)*.».

Art. 2.

All'art. 1, del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, è aggiunto il seguente comma 3: «Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera *e)*, la fattispecie è valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)*. Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera *e)* non trova applicazione l'art. 3 concernente i casi di esclusione».

Art. 3.

Il punto *c)* dell'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, è così modificato: «abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino per le imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e di salvaguardia occupazionale».

Art. 4.

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle istanze di trattamento straordinario di interazione salariale prodotte successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

3. Le domande aziendali presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, oggetto di provvedimenti ministeriali di reiezione, possono essere riesaminate ad istanza di parte, alla luce delle disposizioni emanate con il presente provvedimento ministeriale.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 28

05A03331

DECRETO 1° marzo 2005.

Ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Vista la legge 11 agosto 1993, n. 533 ed i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387;

Visto il proprio decreto n. 1118 del 22 febbraio 2002;

Considerato che la Commissione provinciale di conciliazione è costituita da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro e da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti in rappresentanza dei lavoratori;

Tenuto conto dei parametri valutativi ai fini dell'individuazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, quali la consistenza associativa, la diffusione territoriale, la contrattazione collettiva, nonché la partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover assicurare la rappresentatività nella Commissione dei tre settori produttivi, primario, secondario e terziario;

Valutati, in base a criteri indicati dal Ministero, i dati acquisiti in ordine al grado di rappresentatività, che fanno risultare nella provincia di Vicenza maggiormente rappresentative per lavoratori: la CGIL, la CISL, la UIL e la UGL; per i datori di lavoro del settore primario: la Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI) e la Confederazione generale dell'agricoltura (Unione Prov. Agricoltori); per il settore secondario: Confindustria (Associazione industriali), Confederazione italiana piccole e medie industrie (CONFAPI), la Confederazione generale dell'artiginanato (Associazione Artigiani) e la Confederazione nazionale artigianato (C.N.A.); per il settore terziario: la Confederazione generale del commercio e del turismo (ASCOM);

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione che è così composta:

Il direttore della D.P.L. *pro-tempore*, o un suo delegato, in qualità di Presidente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Effettivi:

Tiziano Zanon - Associazione industriali;
Piero Buogo - Associazione artigiani;
Ivana Angela Parisi - ASCOM;
Gustavo De Munari - COLDIRETTI
Dal 1° marzo 2005 al 31 agosto 2006

Paolo Sordo - CONFAGRICOLTURA;
Dal 1° settembre 2006 al 29 febbraio 2008;

Supplenti:

Damiano Battaglion - Associazione industriali;
Andrea Rigotto - Associazione artigiani;
Alessandro Marchese - Ascom;
Alberto Pederzolli - API;
Dal 1° marzo 2005 al 31° agosto 2006;

Armido Battistello CNA;
Dal 1° settembre 2006 al 29 febbraio 2008;

Rappresentanti dei lavoratori:

Effettivi:

Vittorio Palma - CGIL;
Massimo Zordan - CISL;
Gianluigi Piva - UIL;
Daniele Lorenzoni- UGL;

Supplenti:

Danilo Rizzotto - CGIL;
Claudio Gallo - CISL;
Adalgiso Barcarolo - UIL;
Antonio Accetta - UGL.

Art. 2.

La Commissione resterà in carica per tre anni.

Vicenza, 1° marzo 2005

Il direttore provinciale: BORTOLAN

05A03312

DECRETO 7 marzo 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenz sociale e in particolare l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 3/Dir. del 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2002, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena per il quadriennio 2002-2005;

Vista la lettera in data 15 dicembre 2004 con la quale il sig. Francisconi Gualtiero, componente del suddetto Comitato provinciale quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera pervenuta in data 5 marzo 2005 con la quale le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Forlì-Cesena hanno designato, in sostituzione del membro dimissionario, il sig. Fabbri Giuseppe, nato a Portico di Romagna il 5 novembre 1944;

Accertata la compatibilità del nominativo designato con la nomina a componente del Comitato provinciale I.N.P.S. ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

Il sig. Fabbri Giuseppe, nato a Portico di Romagna il 5 novembre 1944, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 7 marzo 2005

Il direttore provinciale: DALMONTE

05A03311

DECRETO 21 marzo 2005.

Sostituzione di un componente in seno alla Commissione di certificazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Latina e previsione di nomina di supplenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 40 dell'8 novembre 2004, con il quale è stata costituita la commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Latina;

Vista la nota prot. n. 1352 del 12 ottobre 2004 con la quale l'Ordine dei consulenti del lavoro designa il dott. Claudio Giachi quale componente provvisorio della commissione stessa, in attesa dell'insediamento del nuovo Consiglio provinciale dell'Ordine;

Vista la nota prot. n. 1501 del 15 novembre 2004 con la quale l'Ordine dei consulenti del lavoro designa il rag. Lanfranco Principi quale componente definitivo della Commissione di certificazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ritenuto opportuno, inoltre, per assicurare la funzionalità dell'organo, individuare dei membri supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimi;

Decreta:

1. Il rag. Lanfranco Principi è chiamato a far parte della Commissione di certificazione della direzione provinciale del lavoro di Latina in rappresentanza dell'Ordine dei consulenti.

2. Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza e/o impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Latina, 21 marzo 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A03309

DECRETO 22 marzo 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 812 dell'11 luglio 2002 con il quale il sig. Montagnani Roberto è stato nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 16 marzo 2005 con la quale l'U.G.L. di L'Aquila ha designato il dott. Frontera Atanasio Leonetti in sostituzione del sig. Montagnani Roberto, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

Il dott. Frontera Atanasio Leonetti, nato a S. Sofia d'Epiro (Cosenza) l'11 aprile 1956 e residente a L'Aquila, via Grotta di Navarra n. 10, è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei lavoratori e in sostituzione del sig. Montagnani Roberto.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 22 marzo 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A03308

DECRETO 30 marzo 2005.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL;

Visto l'art. 44 della citata legge, istitutivo, presso ogni sede provinciale dell'INPS, di un comitato provinciale, con i compiti e le attribuzioni di cui al successivo art. 46;

Visto il proprio decreto n. 792 del 22 ottobre 1992 di questa direzione, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2002/2006, il Comitato provinciale INPS di Vercelli e delle speciali commissioni di cui al punto 3 dell'art. 46 della succitata legge, con il quale la sig.ra Finotti Enrica veniva nominata componente della Commissione speciale, in rappresentanza degli artigiani, del suddetto Comitato provinciale;

Vista la nota n. 94 del 22 marzo 2005 del C.N.A. di Vercelli con la quale viene richiesta la sostituzione della sig.ra Finotti Enrica con la sig.ra Quacchio Roberta, nata a Vercelli il 17 marzo 1968 e residente a Vercelli in via F. Donato n. 2, in rappresentanza degli artigiani;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Quacchio Roberta, è nominata componente della Commissione speciale del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli, in rappresentanza degli artigiani, in sostituzione della sig.ra Finotti Enrica.

Vercelli, 30 marzo 2005

Il direttore provinciale reggente: LONGO

05A03307

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 15 febbraio 2005.

Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'articolo 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto 28 marzo 2003, recante il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 27 dicembre 2004 e del 19 gennaio 2005;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, recante adeguamento alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

EMANA

il seguente regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici centrali della giustizia amministrativa e delle strutture amministrative del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate e degli altri organi di giustizia amministrativa.

2. Per «altri organi di giustizia amministrativa» si intendono il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e la Sezione autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo Tribunale.

Art. 2.

Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane

1. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono ordinati secondo i seguenti criteri:

a) attuazione del principio della distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo degli organi di vertice e responsabilità gestionali della dirigenza;

b) valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;

c) funzionalità rispetto ai programmi ed agli obiettivi, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

d) articolazione delle strutture per funzioni omogenee;

e) garanzia di trasparenza e di imparzialità, anche attraverso la istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, nonché il conferimento ad unica struttura della responsabilità complessiva di ciascun procedimento, in applicazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Unione europea;

g) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, anche attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l'arricchimento dei ruoli;

h) formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;

i) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni;

j) previsione di controlli interni, intesi a valutare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio reso, nonché la corrispondenza alle esigenze dell'utenza.

2. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono organizzati in modo da garantire parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali; individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare o impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

CAPO II

ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 3.

Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

1. Il Presidente del Consiglio di Stato definisce, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, le linee generali dell'azione amministrativa ed esercita il controllo della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. In particolare,

a) presiede il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

b) definisce gli obiettivi e i programmi generali della gestione della giustizia amministrativa e, d'intesa con il Consiglio di presidenza, emana le conseguenti direttive;

c) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite e ne riferisce al Consiglio di presidenza;

d) propone, sentito il Consiglio di presidenza, la nomina del Segretario generale della giustizia amministrativa;

e) conferisce, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi di Segretario delegato per il Consiglio di Stato e di Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;

f) conferisce gli incarichi ai magistrati addetti al segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza;

g) su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Segretari delegati, conferisce gli incarichi ai dirigenti generali e ne valuta le prestazioni, alla stregua

dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione nell'area di rispettiva competenza, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, dall'art. 19, commi 11 e 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro;

h) nomina i componenti del servizio di «controllo strategico»;

i) fatte salve le competenze del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, esercita le attribuzioni che l'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, demanda agli organi di Governo, dandone comunicazione al Consiglio medesimo.

3. Il Presidente del Consiglio di Stato costituisce con proprio decreto, ove non diversamente disposto,le commissioni previste da norme di legge e di regolamento o da accordi sindacali.

4. Il Presidente è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Segretario generale e dai Segretari delegati.

Art. 4.

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

2. È presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal suo Vicepresidente.

3. Il Consiglio di presidenza si avvale di un apposito ufficio di segreteria, disciplinato dal regolamento interno, al quale sovraintende il Segretario del Consiglio di presidenza.

4. All'ufficio sono assegnati due dirigenti di seconda fascia.

Art. 5.

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

1. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una Sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli.

2. Il Presidente aggiunto, per il supporto ai propri compiti, si avvale di apposita segreteria.

Art. 6.

Presidenti degli organi di giustizia amministrativa

1. I presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate degli stessi e degli altri organi di giustizia amministrativa, ferme restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, svolgono i seguenti compiti:

a) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio di Stato, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture;

b) adottano l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformità agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;

c) richiedono, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali della rispettive strutture su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;

d) prospettano, sentito il dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi;

e) esercitano la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Art. 7.

Segretariato generale della giustizia amministrativa

1. L'ufficio del segretariato generale è composto dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

Art. 8.

Segretario generale della giustizia amministrativa

1. Il Segretario generale svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni; svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale; assicura il coordinamento fra le strutture del segretariato generale e fra queste e le strutture periferiche; cura l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di base per le decisioni degli organi di vertice della giustizia amministrativa, e in particolare del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; è responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa.

2. Nell'esercizio delle su indicate competenze, il Segretario generale, nelle materie che interessano la giustizia amministrativa nel suo complesso:

a) sentiti i dirigenti generali, determina i programmi e definisce le direttive per dare attuazione agli indirizzi del Presidente definiti nella direttiva annuale;

b) assegna alle direzioni generali le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi di rispettiva competenza, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge le funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici della giustizia amministrativa;

d) propone al Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i segretari delegati, il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

e) propone il progetto di bilancio annuale di previsione al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

3. Il Segretario generale adotta gli atti e i provvedimenti previsti nel precedente comma *sub a), b), c)* ed *e)* dopo aver sentito il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

4. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente dal Segretario generale.

Art. 9.

Segretario delegato per il Consiglio di Stato

1. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato sono attribuite, ai sensi dell'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:

a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) formula, sentito il Segretario generale della giustizia amministrativa, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato;

c) definisce sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Presidenza e d'intesa con il Segretario generale la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato. Sovrintende, a tal fine, alla rilevazione e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dalle sezioni consultive e giurisdizionali;

d) formula al Consiglio di Presidenza, d'intesa con il Segretario generale, la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento delle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, dell'ufficio ricevimento ricorsi e del Consiglio della giustizia amministrativa per la regione siciliana;

e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di competenza, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato.

Art. 10.

Segretario delegato per i
Tribunali amministrativi regionali

1. Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi Regionali sono attribuite, ai sensi dell'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:

a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) formula, sentito il segretario generale, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti i Tribunali amministrativi regionali;

c) definisce, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di presidenza e d'intesa con il Segretario generale, la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente i Tribunali amministrativi regionali. Sovrintende, a tal fine, alla raccolta e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dai Tribunali amministrativi regionali;

d) formula al Consiglio di presidenza, d'intesa con il Segretario generale, la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali;

e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso dei Tribunali amministrativi regionali e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di sua competenza, dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

CAPO III

UFFICI CENTRALI DELLA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 11.

Ufficio dei servizi di presidenza

1. L'ufficio dei servizi di presidenza è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Stato e svolge i seguenti compiti: segreteria particolare del Presidente del Consiglio di Stato, rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali, cerimoniale.

2. All'ufficio è preposto un dirigente di seconda fascia.

Art. 12.

Nucleo per il «controllo strategico»

1. Il controllo strategico, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è esercitato da un nucleo di valutazione, che svolge la propria attività in posizione di autonomia funzionale e riferisce direttamente al Presidente del Consiglio di

Stato. Il nucleo è composto da un Presidente titolare di Sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, da un Presidente di Tribunale amministrativo regionale, da un esperto estraneo all'amministrazione che abbia svolto funzioni di dirigente generale presso una pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a tre anni. Al componente esterno spetta un compenso in relazione all'impegno richiesto, stabilito dal Presidente del Consiglio di Stato. I componenti del nucleo sono scelti dal Presidente del Consiglio di Stato d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. Il mandato del nucleo di valutazione ha la durata di tre anni.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il nucleo si avvale dell'attività di segreteria assicurata dall'ufficio dei servizi di presidenza.

Art. 13.

Ufficio massimario e studi

1. Presso il Consiglio di Stato è istituito l'ufficio massimario e studi, diretto da un magistrato del Consiglio di Stato.

2. L'ufficio, al quale sono addetti magistrati amministrativi in numero non superiore a sette, svolge le seguenti funzioni:

a) cura lo studio preliminare dei ricorsi e degli affari consultivi al fine di individuare le questioni giuridiche di particolare rilevanza, con i relativi riferimenti giurisprudenziali;

b) esamina le ordinanze di rimessione degli incidenti di legittimità costituzionale, le relative decisioni della Corte costituzionale, le decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di informarne i magistrati;

c) esamina le decisioni e i pareri pronunciati dalle sezioni, per estrarne, in forma di «massima», i principi giuridici enunciati, curando i rapporti con il C.E.D. della Corte suprema di cassazione;

d) cura l'attività di studio sui temi ordinamentali di maggior rilievo, nonché la raccolta, d'intesa con la biblioteca centrale, di documenti attinenti all'attività istituzionale;

e) assicura la divulgazione dell'attività istituzionale della giustizia amministrativa, anche mediante pubblicazioni e la promozione di appositi incontri di studio e convegni, nonché il supporto all'attività di studio e di documentazione per i compiti istituzionali del Presidente.

3. Alla nomina del direttore e all'assegnazione dei magistrati amministrativi addetti all'ufficio di cui ai commi 1 e 2, provvede il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

4. L'ufficio si avvale di apposita segreteria alla quale è preposto un funzionario dell'area C.

5. Presso i Tribunali amministrativi regionali, le Sezioni staccate e gli altri organi di giustizia amministrativa può essere costituito un ufficio con funzioni analoghe a quello di cui ai commi 1 e 2, al quale è assegnato almeno un magistrato, nominato dal Presidente della rispettiva sede.

Art. 14.

Uffici di supporto del segretariato generale

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale e dei Segretari delegati i seguenti uffici:

a) ufficio di segreteria del segretariato generale e di coordinamento dell'attività amministrativa, con compiti di supporto all'attività del segretariato generale, in particolare al fine: di coordinare l'attività degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa; di seguire e monitorare l'attività legislativa attinente alla giustizia amministrativa e valutarne l'impatto sull'attività degli uffici amministrativi; di elaborare e di distribuire i dati statistici relativi all'attività giurisdizionale e consultiva; di curare l'istruttoria per la valutazione dei dirigenti generali; di svolgere attività ispettiva; di monitorare il contenzioso relativo alla gestione amministrativa;

b) ufficio per il controllo di gestione, con il compito di eseguire le rilevazioni e le analisi per il controllo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) ufficio per le biblioteche e i convegni, con i compiti di gestire la biblioteca centrale; organizzare convegni, incontri, visite di lavoro e altre iniziative culturali presso la sede del Consiglio di Stato, fatte salve le competenze di altri uffici; fornire collaborazione alle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;

d) ufficio stampa e relazioni con il pubblico, il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, assicura l'informazione istituzionale anche per mezzo di comunicati stampa e di strumenti telematici, e garantisce ai cittadini l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'ufficio di cui al comma 1, lettera *c)*, opera secondo gli indirizzi di un comitato per la biblioteca, costituito di tre magistrati amministrativi nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza;

3. Agli uffici di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono preposti dirigenti di seconda fascia.

4. Alla biblioteca centrale di cui al comma 1, lettera *c)* e all'ufficio di cui al comma 1, lettera *d)* sono preposti funzionari dell'area C, dotati di comprovata professionalità nelle rispettive materie.

5. Il Segretario generale della giustizia amministrativa, il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali si avvalgono di apposite segreterie.

Art. 15.

Strutture del Segretariato generale

1. Il segretariato generale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale per le risorse umane e organizzative;

b) direzione generale per le risorse finanziarie e materiali.

Art. 16.

Direzione generale per le risorse umane e organizzative

1. La direzione generale per le risorse umane e organizzative cura l'acquisizione, la gestione e la formazione professionale del personale amministrativo; l'attività preparatoria ed esecutiva relativa ai provvedimenti concernenti il personale di magistratura; l'analisi e lo sviluppo dei processi di lavoro e dei moduli organizzativi.

2. La direzione generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale: l'ufficio per il personale di magistratura, l'ufficio per il personale amministrativo, l'ufficio relazioni sindacali e l'ufficio per l'organizzazione e gli affari generali.

3. L'ufficio per il personale di magistratura svolge compiti di istruttoria ed esecuzione degli adempimenti relativi al personale di magistratura, fatte salve le competenze di altri uffici;

4. L'ufficio per il personale amministrativo si articola nelle seguenti strutture:

a) «gestione del personale amministrativo», con compiti in materia di assunzioni, mobilità, formazione, disciplina, stato giuridico, banca dati del personale, servizi sociali;

b) «dotazioni organiche e formazione», con compiti di analisi e gestione della formazione e di analisi e programmazione dei fabbisogni.

5. L'ufficio relazioni sindacali svolge l'attività preparatoria in materia di rapporti con le organizzazioni sindacali e assicura l'attività di supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale.

6. L'ufficio per l'organizzazione e per gli affari generali si articola nelle seguenti strutture:

a) «organizzazione e sviluppo», con compiti di analisi, sviluppo e coordinamento dei processi organizzativi, d'intesa con l'ufficio per l'informatica, per quanto di sua competenza; acquisizione ed elaborazione di elementi per la valutazione della qualità dei servizi; esame dell'impatto delle innovazioni legislative sull'assetto organizzativo; coordinamento dei progetti finalizzati;

b) «affari generali, archivi e protocollo», con il compito di curare gli affari amministrativi generali, gestire i servizi ausiliari, gli archivi e il protocollo della sede centrale.

7. Nelle materie di sua competenza, la direzione generale cura il contenzioso e fornisce collaborazione agli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali.

Art. 17.

Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali

1. La direzione generale per le risorse finanziarie e materiali cura la programmazione del fabbisogno e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali; cura gli adempimenti ad essa demandati dal regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

2. La direzione generale si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale: l'ufficio bilancio e contabilità e l'ufficio per le risorse materiali.

3. L'ufficio bilancio e contabilità si suddivide nelle seguenti strutture:

a) «gestione del bilancio», con i compiti di: predisporre lo schema di piano e di programma relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; redigere lo schema del bilancio di previsione e lo schema per l'attribuzione delle risorse finanziarie agli uffici dirigenziali di livello generale; curare gli adempimenti contabili;

b) «trattamento retributivo e previdenziale del personale di magistratura e amministrativo»;

c) «cassa centrale».

4. L'ufficio per le risorse materiali si suddivide nelle seguenti strutture:

a) «gestione dei beni immobili» con i compiti di accertare i relativi fabbisogni; gestire la logistica delle sedi degli uffici centrali; curare la gestione amministrativa dei consulenti tecnici; svolgere i compiti di consegnatario della sede centrale;

b) «approvvigionamento e gestione di beni e servizi strumentali», con i compiti di accertare i relativi fabbisogni; acquisire e gestire i beni e i servizi per le esigenze degli uffici centrali;

c) «ufficio per la sicurezza e l'igiene ambientale» con il compito di definire, coordinare e monitorare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione, sicurezza, igiene ambientale.

5. All'ufficio per le risorse materiali è assegnato, per lo svolgimento dell'attività di competenza, personale tecnico.

6. Nelle materie di competenza, la direzione generale cura il contenzioso; fornisce collaborazione agli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali; assicura il supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale.

Art. 18.

Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione

1. Il servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e tecnologie della comunicazione (hardware, software, reti, procedure) centrali e periferici; cura, altresì, la gestione del sito web della giustizia amministrativa.

2. Il servizio centrale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale di seconda fascia:

a) «ufficio sistemi e processi», con il compito di curare lo sviluppo e il governo integrato dei sistemi e dei processi, la pianificazione degli interventi, i controlli di qualità, il supporto agli utenti;

b) «ufficio amministrativo per l'informatica», con il compito di curare la formazione specifica, provvedere all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse materiali e dei servizi di pertinenza.

3. Nelle materie di sua competenza, il servizio centrale cura il contenzioso; fornisce collaborazione ed assistenza agli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa.

4. Al servizio centrale è preposto, con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, un magistrato, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Segretario generale e i Segretari delegati.

5. Presso il servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione è costituito un comitato, composto dal Segretario generale, dai Segretari delegati, dal responsabile dell'ufficio stesso, dai dirigenti preposti alle direzioni generali e dal responsabile dell'ufficio per l'organizzazione e lo sviluppo. Il comitato, cui compete la definizione delle linee guida dello sviluppo dei servizi informatici e telematici e le successive verifiche, è coordinato dal Segretario generale o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio.

6. Al servizio centrale sono assegnati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su proposta del Segretario generale della giustizia amministrativa, magistrati amministrativi, nel numero e per il periodo di volta in volta necessari, in relazione alle esigenze di elaborazione e di controllo dei programmi relativi alla informatizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e consultive.

Art. 19.

Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria è preposto, in regime di autonomia funzionale, al controllo di regolarità amministrativa contabile e svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

2. All'ufficio è preposto un dirigente di seconda fascia.

CAPO IV

UFFICI DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ CONSULTIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20.

Uffici di supporto alle attività del Consiglio di Stato

1. Presso il Consiglio di Stato è istituito l'ufficio ricevimento ricorsi.

2. Presso le Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato sono istituiti uffici di segreteria di livello dirigenziale non generale che svolgono compiti di supporto all'attività della Sezione e del Presidente.

3. La segreteria della Prima Sezione - affari consultivi svolge anche compiti di supporto alla Sezione consultiva per gli atti normativi e all'Adunanza generale del Consiglio di Stato.

4. L'attività di segreteria dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è svolta dalla segreteria della Sezione giurisdizionale designata dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 21.

Uffici di supporto alle attività dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa

1. Presso i Tribunali amministrativi regionali e presso gli altri organi di giustizia amministrativa sono istituiti uffici di segreteria generale, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia con l'incarico di segretario generale, con compiti di supporto all'attività del rispettivo Tribunale e del Presidente.

2. Presso le tre Sezioni in cui è articolato il Tribunale amministrativo regionale del Lazio e presso le Sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali sono istituiti uffici di segreteria, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia, con compiti di supporto all'attività della Sezione e del Presidente.

Art. 22.

Uffici relazioni con il pubblico

1. I Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate e degli altri organi di giustizia amministrativa istituiscono, sentiti i segretari generali o i dirigenti delle rispettive sedi, uffici relazioni con il pubblico o, in mancanza, individuano, in un funzionario appartenente all'area C, il responsabile per le relazioni con il pubblico.

CAPO V

ATTRIBUZIONI DIRIGENZIALI

Art. 23.

Funzioni dei dirigenti generali

1. I dirigenti preposti alle direzioni generali esercitano i compiti e assumono le responsabilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. In particolare:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretariato generale nelle materie di rispettiva competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Segretariato generale e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei rispettivi uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) promuovono e resistono alle liti concernenti la gestione organizzativa ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.

2. I dirigenti preposti alle direzioni generali riferiscono al Segretario generale della giustizia amministrativa sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Segretario generale lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. I dirigenti generali si avvalgono di apposite segreterie.

Art. 24.

Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale esercitano i compiti e assumono le responsabilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili, nonché i compiti previsti dalla normativa di settore. In particolare:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle direttive del Presidente della rispettiva sede;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dall'art. 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. L'espletamento di tali compiti da parte del dipendente delegato non implica, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile.

3. Negli organi di giustizia amministrativa e nei Tribunali amministrativi regionali, ad eccezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma, il dirigente con funzioni di segretario generale svolge anche le funzioni di dirigente delle segreterie giurisdizionali.

Art. 25.

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il Segretario generale, d'intesa con i Segretari delegati, conferisce gli incarichi di direzione relativi agli uffici dirigenziali di livello non generale posti alle dirette dipendenze del Segretariato generale e assegna alle direzioni generali i dirigenti da preporre agli altri uffici dirigenziali di livello non generale.

2. Il Segretario generale, d'intesa con i Segretari delegati e sentiti i Presidenti degli uffici giurisdizionali o consultivi interessati, adotta i provvedimenti di conferimento degli incarichi di dirigente degli uffici di segreteria delle Sezioni del Consiglio di Stato e del T.a.r. Lazio - sede di Roma, di segretario generale dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa e di dirigente delle Sezioni staccate dei Tribunali regionali amministrativi.

3. Il dirigente generale per le risorse umane stipula i contratti relativi agli incarichi conferiti ai dirigenti di seconda fascia ai sensi dei commi precedenti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 1996, nonché ogni disposizione regolamentare contraria al presente regolamento o con esso incompatibile.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Presidente: DE ROBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 189

05A03326

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari, nel giorno 18 marzo 2005 per la partecipazione del personale allo sciopero nazionale indetto dalle confederazioni sindacali nazionali.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno per la partecipazione del personale allo sciopero nazionale indetto dalle confederazioni sindacali nazionali, pertanto la procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento degli sportelli dando comunicazione a questa direzione regionale con nota n. 559 del 22 marzo 2005.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 24 marzo 2005

Il direttore regionale: MONTONE

05A03325

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici locali di Savona e Genova 1 sede decentrata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli Uffici locali di Savona e Genova 1 sede decentrata dalle ore 12 alle ore 13 rispettivamente nei giorni 2 marzo 2005 e 16 marzo 2005.

Motivazioni.

Gli Uffici locali di Savona, con nota n. 10382 del 2 marzo 2005, e Genova 1 sede decentrata, con nota n. 323252 del 1º marzo 2005, hanno comunicato la chiusura al pubblico dalle ore 12 alle ore 13 rispettivamente nei giorni 2 marzo 2005 e 16 marzo 2005 a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblee indette dalle organizzazioni sindacali.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 216 del comitato di gestione del 9 dicembre 2004 - prot. n. 218278.

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149645 del 19 novembre 2003.

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali.

Contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1.

d) Accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Genova, 25 marzo 2005

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

05A03327

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di: Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini il giorno 18 marzo 2005, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata; così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni: causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 29 marzo 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A03314

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Uffici di Carpi e Guastalla.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate Uffici di Carpi e Guastalla, il giorno 18 marzo 2005;

Motivazioni: causa sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 31 marzo 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A03313

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 2 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «TST Scavi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Trento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la predetta deliberazione della Commissione provinciale per le cooperative di Trento n. 166 del 23 dicembre 2004, con la quale viene proposta messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e la nomina del commissario liquidatore;

Vista la revisione ordinaria biennale conclusa in data 31 agosto 2004 dal dott. Alessandro Tonina;

Vista la nota del liquidatore della piccola cooperativa in oggetto pervenuta in data 17 febbraio 2005;

Vista la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 18 luglio 1967, n. 587, come modificata ed integrata dalla legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

Ad unanimità di voti legalmente espressi.

Delibera:

di porre in liquidazione coatta amministrativa la «TST Scavi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trento, via Trener, 10, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i motivi in premessa indicati e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Saudo Maistri, con studio in Rovereto, viale Vittoria, 42/D.

Di dare atto che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Trento, 2 marzo 2005

Il presidente: DELLAI

05A03367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2860
Yen giapponese	139,75
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	29,956
Corona danese	7,4500
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68505
Fiorino ungherese	247,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4298
Zloty polacco	4,1273
Corona svedese	9,1612
Tallero sloveno	239,68
Corona slovacca	38,915
Franco svizzero	1,5508
Corona islandese	78,76
Corona norvegese	8,1670
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4150
Leu romeno	36492
Rublo russo	35,8450
Nuova lira turca	1,7462
Dollaro australiano	1,6804
Dollaro canadese	1,5746
Yuan cinese	10,6957
Dollaro di Hong Kong	10,0790
Rupia indonesiana	12263,93
Won sudcoreano	1308,45
Ringgit maltese	4,9106
Dollaro neozelandese	1,8057
Peso filippino	70,398
Dollaro di Singapore	2,1383
Baht tailandese	51,196
Rand sudafricano	7,9137

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

Cambi del giorno 7 aprile 2005

Dollaro USA	1,2923
Yen giapponese	139,84
Lira cipriota	0,5833
Corona ceca	29,958
Corona danese	7,4493
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68740
Fiorino ungherese	246,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4304
Zloty polacco	4,1081
Corona svedese	9,1478
Tallero sloveno	239,70
Corona slovacca	38,900
Franco svizzero	1,5497
Corona islandese	78,94
Corona norvegese	8,1620
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,4110
Leu romeno	36447
Rublo russo	35,9630
Nuova lira turca	1,7354
Dollaro australiano	1,6798
Dollaro canadese	1,5708
Yuan cinese	10,6436
Dollaro di Hong Kong	10,0302
Rupia indonesiana	1291,28
Won sudcoreano	1303,23
Ringgit maltese	4,8867
Dollaro neozelandese	1,8092
Peso filippino	70,376
Dollaro di Singapore	2,1378
Baht tailandese	50,872
Rand sudafricano	7,8774

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03444 - 05A03473

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Nazzareno Farina nato il 1º gennaio 1941 a Buonalbergo (BN) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese».

Territorio nazionale, novembre 1958 - maggio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Martino Di Matteo nato il 2 ottobre 1939 ad Ogliastro Cilento (Salerno) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese».

Territorio nazionale, 21 dicembre 1960 - 27 settembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Di Blasi nato il 24 ottobre 1949 a Termini Imerese (Palermo) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese».

Territorio nazionale, 27 febbraio 1967 - 27 agosto 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Domenico Farinelli nato il 6 marzo 1942 a Cottanello (Rieti) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfetta-

mente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese».

Territorio nazionale, 24 aprile 1961 - 2 settembre 2002.

05A03319-05A03317-05A03318-05A03320

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Veneto

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 15 marzo 2005 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

05A03321

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Calabria

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 15 marzo 2005 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

05A03322

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Puglia

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 15 marzo 2005 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

05A03323

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Lazio

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 15 marzo 2005 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

05A03324

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501084/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00